

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'  
(art. 47 D.P.R. n. 445 dd. 28.12.2000)

Il sottoscritto/a AVV. PAOLO MULITSCH nato/a a GORIZIA il 19.06.1961 C.F. MLTPLA61H19E098U e residente in GORIZIA via MARGOTTI n. 11

(Si allega alla presente la fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore)

consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in cui può incorrere in caso di falsa attestazione o dichiarazione mendace, nella qualità di legale rappresentante di FONDAZIONE SCUOLA MERLETTI DI GORIZIA con sede legale in GORIZIA via ROMA n. 14 C.F. 91037700316 P.I. \_\_\_\_\_

DICHIARA

che la posizione degli **organi collegiali del suddetto Ente** non contrasta con le disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122, in quanto la partecipazione agli stessi è onorifica ovvero prevede unicamente la corresponsione di un gettone nei limiti previsti dalla norma succitata;

che le disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122 **non si applicano** all'Ente in quanto \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Letto, confermato e sottoscritto

li 6/10/2021

FIRMA DEL DICHIARANTE



Art. 6, comma 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122): A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società.